

STATUTO DEL "MOVIMENTO REGIONALISTA"

GENERALITA'

Art.1. Finalità

Il Movimento politico denominato "Movimento Regionalista" (in seguito indicato come Movimento o MR) ha per finalità il raggiungimento dell'autonomia politica, legislativa, fiscale e culturale delle Terre e delle Genti del Piemonte attraverso metodi democratici e mediante lo sviluppo di una coscienza regionalista diffusa, pluralista e democratica.

Art.2. Principi ispiratori

Il MR si ispira nel proprio programma, nella propria azione, nella propria organizzazione e nelle relazioni esterne, ai principi ed ai valori del regionalismo, dell'autonomia delle comunità locali, del rispetto dei territori e delle identità, della sussidiarietà e della democrazia partecipata.

Il MR riconosce il Piemonte come autonoma comunità territoriale capace di dar vita, nel corso dei secoli, ad una specifica ed originale identità culturale, economica, sociale e storica.

Art.3. Simbolo

Il simbolo del Movimento Regionalista è costituito da un cerchio di colore blu, racchiudente croce di colore bianco su sfondo rosso, contornata nella parte superiore dalla scritta "MOVIMENTO", con sottostante lambello di colore blu e nella parte inferiore dalla scritta "REGIONALISTA", entrambe di colore blu. Impreso nella parte centrale della croce il motto in colore blu "AVNI".

Tale simbolo è anche contrassegno elettorale per le elezioni europee, politiche, regionali ed amministrative. Il Consiglio può, ai soli fini elettorali e con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti, apportare al contrassegno le modifiche ritenute più opportune, avuto riguardo anche alle norme di legge in materia. Il simbolo del Movimento può essere modificato dall'Assemblea delle Terre e delle Genti del Piemonte con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Tutti i simboli usati nel tempo dal Movimento, anche se non più utilizzati o modificati o sostituiti, fanno parte del patrimonio del MR.

Art.4. Sede

Il Movimento ha sede principale in Torino, capitale storica del Piemonte.

Art. 5. Scioglimento

La durata del Movimento è illimitata. L'eventuale scioglimento può essere deliberato solo dall'Assemblea delle Terre e delle Genti del Piemonte con la maggioranza dei quattro quinti dei componenti dell'Associazione.

In caso di scioglimento l'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori. Il patrimonio verrà devoluto al Museo Pietro Micca di Torino o, in mancanza, a istituzioni dedicate alla conservazione della memoria storica dell'Assedio di Torino del 1706 da individuarsi a cura dell'Assemblea.

Art.6. Motto

"Avni" (Avvenire) è il motto del Movimento Regionalista.

Art.7. Circoli territoriali

I Circoli territoriali (in seguito indicati come Circoli) rappresentano, nella loro autonomia, la dimensione territoriale del Movimento.

L'azione politica e la prassi organizzativa dei Circoli sono ispirate dai principi della democrazia diretta e partecipata, nonché dai valori e dalle norme del presente Statuto.

I Circoli possono avere base comunale, sovracomunale, provinciale oppure rifarsi a denominazioni storiche delle Terre piemontesi. I Circoli sono inoltre la rappresentazione della diversità e della pluralità sociale, economica e culturale del Piemonte.

Il Consiglio autorizza la costituzione dei Circoli, che deve avvenire con atto scritto, con data certa ed alla presenza di un membro delegato dal Consiglio e comunque sotto l'osservanza della disciplina dettata dal Regolamento.

L'autorizzazione comporta la possibilità da parte del Circolo di utilizzare la denominazione ed il simbolo del Movimento e di partecipare alla vita associativa secondo le norme del presente Statuto e del Regolamento.

I Circoli hanno autonomia organizzativa, decisionale e finanziaria.

Essi sono tenuti al rispetto delle regole statutarie e delle linee politiche programmatiche decise dall'Assemblea e messe in pratica dal Consiglio, sono tenuti inoltre al versamento di una quota economica stabilita dall'Assemblea in base alla loro consistenza numerica.

Nelle materie di propria competenza i Circoli sono completamente autonomi. Il Consiglio può emanare al riguardo atti di indirizzo politico che tuttavia non possono modificare, in alcun modo, le decisioni deliberate dal Circolo.

In caso di conflitto di attribuzioni e di competenza o di coordinamento su questioni comuni tra Circoli diversi, il Consiglio ha funzioni dirimenti.

Le decisioni del Consiglio hanno valore vincolante.

Il Consiglio nei casi di violazione dello Statuto o di grave contrasto politico delibera all'unanimità dei suoi componenti lo scioglimento del Circolo. Dopo due votazioni effettuate in sedute diverse del Consiglio, lo scioglimento può essere deliberato con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi membri.

Art.8. Materie di competenza dei Circoli territoriali

Sono materie di competenza dei Circoli territoriali:

- a) rappresentare e diffondere gli ideali, le proposte e le analisi politiche del MR;
- b) nominare il Portavoce del Circolo;
- c) esprimersi sulle questioni riguardanti il territorio di competenza;
- d) relazionarsi con i rappresentanti locali degli altri partiti e movimenti politici e con gli eletti nelle istituzioni;
- f) decidere le candidature e le strategie elettorali nei Comuni di competenza territoriale del Circolo ad esclusione dei Comuni capoluoghi di provincia;
- g) autorizzare la costituzione dei Comitati elettorali per le elezioni amministrative comunali e la contestuale nomina dei responsabili di tali Comitati.

Art.9. Comitati elettorali

I Comitati elettorali sono strutture temporanee che possono essere costituite a partire dai 180 (centottanta) giorni precedenti alla data della consultazione elettorale. Dipendono direttamente dai Circoli (in occasione di elezioni comunali) e dal Consiglio (in occasione di elezioni in Comuni capoluogo di Provincia, provinciali, regionali, politiche ed europee) che ne autorizzano la costituzione e ne nominano il responsabile.

Il Comitato ha la funzione di organizzare, in tutti i suoi aspetti, la campagna elettorale della lista e dei candidati espressi dalla struttura del Movimento. Possono fare parte del Comitato anche simpatizzanti del Movimento, cittadini e rappresentanti di Associazioni non aventi la qualifica di associato. Lo scioglimento del Comitato è deliberato dagli organi che lo hanno costituito.

Art.10. Gruppi Consiliari

I Consiglieri espressi dal Movimento durante le tornate elettorali, si costituiscono in gruppo. L'adesione al gruppo da parte di eletti espressi da altri movimenti politici dovrà essere preventivamente concordata con il Consiglio o con il Circolo di competenza, così come l'adesione ad altro gruppo, qualora non vi sia la possibilità di costituire un gruppo autonomo o si ravvisi l'opportunità di aderire ad un gruppo misto.

La titolarità della denominazione, "Movimento Regionalista", dei Gruppi Consiliari appartiene al Movimento ed ai suoi organi statutari. In caso di irrisolvibile contrasto politico tra i gruppi ed il Consiglio o il Circolo di competenza, questi ultimi possono inibire l'uso

della denominazione ai Consiglieri in questione.

ORGANI DEL MOVIMENTO

Art.11. Organi del Movimento

Sono organi del Movimento Regionalista: l'Assemblea delle Terre e delle Genti del Piemonte, il Consiglio, il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Proviviri.

Art.12. L'Assemblea delle Terre e delle Genti del Piemonte

L'Assemblea delle Terre e delle Genti del Piemonte (in seguito indicata come Assemblea) è l'organo rappresentativo di tutti gli associati e può modificare lo Statuto. Determina le linee programmatiche dell'azione politica del Movimento e le scelte strategiche in campo culturale, sociale, politico ed elettorale. Partecipano con diritto di parola e di voto, oltre ai membri di diritto (Associati Costituenti e Associati Fondatori), gli associati rappresentanti dei Circoli territoriali in numero di 1 (uno) per ogni Circolo, ed eventualmente personalità cooptate come Associati Onorari dal Consiglio, in numero non superiore a 10 (dieci) per ogni mandato del Consiglio stesso, espressioni delle categorie sociali ed economiche, del mondo della cultura e dello sport e di ogni attività rilevante per la vita sociale del Piemonte. In prima convocazione tutte le delibere sono adottate con la presenza della maggioranza dei componenti, ed in seconda convocazione qualunque sia il numero dei componenti presenti, salvo diverse disposizioni previste dallo Statuto.

In ogni convocazione l'Assemblea delibera con la maggioranza dei presenti.

Art.13. Convocazione dell'Assemblea

L'Assemblea è convocata in via ordinaria ogni 3 (tre) anni ed in via straordinaria quando ne facciano richiesta i 2/3 (due terzi) dei componenti del Consiglio ovvero la maggioranza assoluta dei membri dell'Assemblea stessa, secondo la disciplina dettata dal Regolamento.

Art.14. Elezioni

L'Assemblea delle Terre e delle Genti del Piemonte elegge il Consiglio tra coloro che rivestono la qualifica di Associato Costituente, Associato Fondatore e tra quegli associati iscritti consecutivamente da almeno 5 (cinque) anni al Movimento. La discussione e la votazione avvengono su tesi programmatiche collegate a liste di candidati. La tesi che ottiene la maggioranza dei voti si aggiudica i 2/3 (due terzi) dei membri del Consiglio. I restanti seggi sono suddivisi proporzionalmente tra le altre liste.

L'Assemblea elegge altresì il Collegio dei Revisori dei Conti ed il Collegio dei Proviviri.

Art.15. Il Consiglio

Il Consiglio è l'organo di direzione politica ed organizzativa del Movimento Regionalista, nel quadro delle linee programmatiche determinate dall'Assemblea.

Dura in carica 3 (tre anni), salvo i seguenti casi:

- dimissioni anche non contemporanee di più della metà dei suoi membri originariamente eletti;
- mozione di sfiducia presentata dai 2/5 (due quinti) dei componenti dell'Assemblea e sottoscritta dai 2/3 (due terzi) dei componenti dell'Assemblea stessa.

Il Consiglio è composto da 12 (dodici) membri che nominano, con le infra menzionate modalità, tra di loro il Portavoce.

Il Consiglio è validamente costituito con la presenza di almeno 2/3 (due terzi) dei suoi componenti e delibera a maggioranza semplice. In caso di parità la proposta delibera s'intende respinta. Sono previste forme di consultazione e di deliberazione tramite posta elettronica o altri strumenti telematici, secondo la disciplina dettata dal Regolamento.

Il membro del Consiglio che, senza giustificato motivo, risulta assente a tre riunioni, anche non consecutive, è considerato decaduto con delibera del Consiglio e sostituito dal primo dei non eletti in base a quanto risulta dal verbale dell'ultima Assemblea delle Terre e delle

Genti del Piemonte. Analogamente si provvederà alla sostituzione dei membri in caso di dimissioni, impedimento permanente o morte.

Art.16. Competenze del Consiglio

E' di competenza del Consiglio:

- a) nominare con il consenso dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti, tra i membri della lista risultata maggioritaria all'Assemblea, il Portavoce;
- b) approvare il bilancio preventivo e consuntivo del Movimento;
- c) attivare referendum consultivi tra i membri dell'Assemblea su specifiche tematiche o questioni di particolare rilevanza;
- d) nominare il Tesoriere del Movimento;
- e) deliberare in merito alle interpretazioni autentiche del presente Statuto;
- f) stabilire le quote associative;
- g) revocare con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti il Portavoce in carica contestualmente alla nomina di un nuovo Portavoce da scegliere sempre tra i componenti della lista di maggioranza;
- h) deliberare in ordine alla decadenza dei suoi membri;
- i) deliberare su tutte le questioni non demandate per legge o per Statuto ad altri organi;
- l) autorizzare la costituzione e deliberare lo scioglimento dei Circoli Territoriali;
- m) verificare l'adozione e l'attuazione delle sue delibere da parte dei Circoli Territoriali;
- n) autorizzare la costituzione dei Comitati elettorali di propria competenza;
- o) in occasione di consultazioni elettorali europee, politiche, regionali ed amministrative provinciali e di Comuni capoluoghi di Provincia, deliberare la composizione delle liste elettorali, nonché dei candidati alla carica di Presidente della Regione, della Provincia e di Sindaco nei Comuni capoluogo di Provincia;
- p) consentire la partecipazione di associati del MR in liste elettorali espressione di altri partiti, movimenti o aggregazioni di questi;
- q) approvare Regolamenti interni.

Al Consiglio sono attribuiti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione del Movimento. In assenza o vacanza del Portavoce il Consiglio è presieduto dal Consigliere anziano (inteso come Consigliere più anziano d'età).

Il Consiglio si riunisce ogni qualvolta lo stabilisca il Portavoce o ne faccia richiesta, comprovata per iscritto, la maggioranza dei suoi membri. I casi di scioglimento del Consiglio previsti dall'articolo 11 (undici) del presente Statuto comportano obbligatoriamente la convocazione entro 60 (sessanta) giorni dell'Assemblea delle Terre e delle Genti del Piemonte. I poteri e le competenze del Consiglio vengono, per questo periodo, assunti dal Portavoce o, in caso di sua assenza o dimissioni, dal Consigliere anziano. Sino alla nomina non si potranno compiere operazioni di straordinaria amministrazione.

Art.17. Il Portavoce

Il Portavoce rappresenta politicamente e legalmente il Movimento di fronte ai terzi ed in giudizio; ha funzioni di coordinamento del Consiglio e di espressione pubblica della linea politica del MR; dura in carica contestualmente al Consiglio.

In caso di dimissioni o decesso il Consiglio entro 30 (trenta) giorni provvederà alla nomina del nuovo Portavoce.

Il Portavoce convoca e presiede il Consiglio; ne coordina le attività stabilendo le questioni all'ordine del giorno su cui deliberare anche in base alle richieste pervenute dai membri del Consiglio; gestisce i rapporti con i mezzi di comunicazione; è il garante del rispetto delle procedure di convocazione e di deliberazione con particolare riguardo a quelle di carattere telematico.

Su delibera del Consiglio, egli può delegare altri membri del Consiglio stesso a compiti specifici. Ai Consiglieri delegati spetta la rappresentanza del Movimento nei limiti dei poteri

conferiti.

Art.18. Il Tesoriere

Il Tesoriere è nominato, a norma dell'articolo 15 (quindici) lettera d), tra gli associati appartenenti al MR; redige il bilancio consuntivo e preventivo; relaziona periodicamente al Consiglio o su richiesta di quest'ultimo; assume la responsabilità amministrativa e contabile del Movimento. Il Tesoriere gestisce i flussi finanziari del Movimento nei limiti delle norme di legge e nel pieno rispetto delle deliberazioni del Consiglio, nonché delle disponibilità di cassa. Al Tesoriere spetta, previa delibera del Consiglio, la rappresentanza del Movimento nei confronti dei terzi, con firma singola o con firma congiunta con il Portavoce, secondo i limiti di spesa determinati dal Regolamento.

ASSOCIATI

Art.19. Iscrizione al Movimento

Si possono iscrivere al Movimento, impegnandosi all'osservanza delle norme previste dallo Statuto, tutti i cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno d'età, aventi cittadinanza italiana o di uno dei Paesi dell'Unione Europea e residenti anagraficamente da almeno 5 (cinque) anni nel territorio della Regione Piemonte.

Gli associati (definiti liberamente anche soci) si distinguono in:

- Associati Costituenti: gli associati che hanno sottoscritto l'atto costitutivo del Movimento Regionalista;
- Associati Fondatori: gli associati che, previa autorizzazione del Consiglio, hanno aderito al Movimento nei 120 (centoventi) giorni successivi alla data dell'atto costitutivo;
- Associati Onorari: sono associati onorari dichiarati tali dal Consiglio per aver arrecato particolari benefici morali o materiali al MR;
- Associati: tutti gli altri iscritti al Movimento.

La richiesta di adesione è autorizzata dal Consiglio o dal Circolo territoriale di competenza. La qualifica di associato è incompatibile con l'iscrizione ad altro partito o movimento politico. Il verificarsi di tale incompatibilità comporta la decadenza automatica ed immediata dell'associato sancita dal Consiglio o dal Circolo territoriale di competenza.

Gli associati partecipano alla vita del Movimento secondo le modalità previste dallo Statuto e dal Regolamento.

Gli associati hanno tutti uguali diritti.

E' ammessa la collaborazione partecipativa in forma gregaria di persone fisiche minori di età ultrasessantenni, la cui organizzazione ed il cui inquadramento operativo saranno disciplinati da apposito Regolamento nel rispetto dei principi normativi del Codice Civile.

Art.20. Tesseramento

L'importo della quota associativa viene fissato annualmente dal Consiglio. A ciascun tesserato sarà rilasciata, con data certa, una tessera riportante la qualifica associativa: Associato Costituente, Associato Fondatore, Associato Onorario ed Associato. Gli Associati Onorari non devono né corrispondere quote associative né rinnovare la tessera. Ogni altro Associato è tenuto a rinnovare la propria tessera, anche in assenza di uno specifico preavviso, nel periodo compreso tra il 1° (primo) novembre ed il 31 (trentuno) gennaio dell'anno successivo. Trascorso tale termine gli associati inadempienti non possono partecipare alla vita attiva del Movimento e decadono dalla qualifica e dalla carica eventualmente ricoperta. Il Consiglio controlla, ai fini di una democratica gestione del Movimento, le operazioni di tesseramento.

Il Consiglio cura altresì la regolare tenuta del libro associati del Movimento nel rispetto e nell'osservanza della vigente normativa in materia di riservatezza dei dati personali e sensibili.

Art.21. Perdita della qualifica di associato

La qualifica di associato si perde:

- per decesso;
- per dimissioni;
- per decadenza automatica in seguito ad iscrizione ad altro partito o movimento politico;
- per decadenza dovuta al mancato rinnovo della tessera;
- per esclusione.

CONTROLLO E GARANZIA

Art.22. Controllo

Il controllo sugli atti, sugli organi e sugli associati nell'ambito dei rapporti con il Movimento è effettuato secondo le modalità previste dal presente Statuto e dal Regolamento.

Art.23. Il Collegio dei Revisori dei Conti

Il controllo amministrativo e contabile del Movimento è effettuato dal Collegio dei Revisori dei Conti eletto dall'Assemblea delle Terre e delle Genti del Piemonte.

Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica contestualmente al Consiglio ed è composto da 3 (tre) membri maggiorenni, anche non associati, esperti in materia contabile, dei quali almeno uno iscritto all'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti.

Il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti è eletto fra i suoi componenti, dev'essere iscritto all'Albo Ufficiale dei Revisori dei Conti e se richiesto deve partecipare senza diritto di voto al Consiglio.

Due componenti del Collegio dei Revisori dei Conti possono verificare in qualsiasi momento la gestione economica e finanziaria del Movimento.

Il Collegio dei Revisori dei Conti presenta al Consiglio una relazione annuale in unione al bilancio consuntivo del Movimento ed, inoltre, può presentare una relazione all'Assemblea delle Terre e delle Genti del Piemonte.

Se nel corso del mandato viene a mancare uno dei membri del Collegio gli altri provvedono a sostituirlo; detta delibera dovrà essere approvata dal Consiglio. Se nel corso del mandato vengono a mancare due o tutti i membri del Collegio, il Consiglio provvede a sostituirli mediante delibera approvata con il voto favorevole dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti.

Art.24. Collegio dei Proviviri

Il Collegio dei Proviviri è formato da tre membri effettivi e da sei membri supplenti eletti dall'Assemblea tra gli Associati Costituenti, Associati Fondatori ed Associati con almeno 4 (quattro) anni di iscrizione al Movimento e resta in carica per 4 (quattro) anni.

In caso di decesso, incapacità, impedimento o dimissioni di uno dei membri, lo stesso è sostituito dal supplente che ha ottenuto il maggior numero di voti.

La qualifica di componente del Collegio è incompatibile con qualsiasi altra carica interna al Movimento.

Il Collegio dei Proviviri definisce inappellabilmente tutte le eventuali controversie insorgenti tra gli Associati, tra gli Associati e l'Associazione o i suoi organi.

Art.25. Sanzioni

L'Associato che pone in essere dichiarazioni, atti o comportamenti contrari allo spirito del presente Statuto può essere sanzionato.

La sanzione è irrogata, a seduta riunita del Consiglio e del Collegio dei Proviviri, con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei componenti, sentito in contraddittorio l'Associato, che può intervenire di persona o a mezzo procuratore ed anche inviare scritti e memorie difensive.

Le sanzioni applicabili agli associati sono:

- la sospensione fino ad un periodo massimo di 6 (sei) mesi e l'automatica decadenza dalle cariche interne ricoperte;

- l'esclusione.

E' nella facoltà dei Circoli di estromettere l'associato dal Circolo stesso per motivi di carattere politico o ambientale. L'associato colpito dal provvedimento può interpellare il Consiglio che svolge funzione di conciliazione emettendo pareri non vincolanti indirizzati al Circolo interessato.

La sanzione applicabile ai Circoli, come previsto dall'articolo 7 (sette) dello Statuto, è lo scioglimento.

Ogni provvedimento deve essere adeguatamente motivato e deve essere pubblicato, in rispetto del principio di trasparenza, sul sito informatico del Movimento.

PATRIMONIO ED ESERCIZI

Art.26. Assenza dello scopo di lucro

Il Movimento non persegue fini di lucro.

Art.27. Patrimonio

Il patrimonio del Movimento è costituito dai beni mobili ed immobili di proprietà del Movimento Regionalista, ovunque si trovino, acquistati direttamente o comunque pervenuti; da eventuali fondi di riserva costituiti dalle eccedenze di bilancio.

Le entrate del Movimento sono costituite dalle quote associative; dall'utile derivante da manifestazioni; da sottoscrizioni, finanziamenti, lasciti e donazioni a favore del Movimento; dalle quote provenienti dai Circoli Territoriali; dai contributi pubblici e dai rimborsi elettorali a norma di legge; da qualsiasi altra entrata consentita dalla legge; dalla contribuzione volontaria dei cittadini, in base alla normativa vigente.

Queste risorse costituiscono un fondo comune che il Movimento utilizza ai suoi fini.

Art.28. Spese del Movimento

Le spese del Movimento sono le seguenti:

- spese per informatizzazione, spese per la stampa, attività e mezzi di informazione e propaganda, editoria, emittenza radiotelevisiva e qualsiasi altro strumento di comunicazione;
- spese per la formazione politica e culturale;
- spese per il sostegno ad iniziative culturali di carattere identitario sul territorio piemontese;
- spese per il sostegno ad iniziative di carattere sociale e solidaristico sul territorio piemontese;
- sovvenzioni e sostegno ad altri Movimenti regionalisti ed autonomisti;
- ogni altra spesa inerente alle finalità del Movimento.

Art.29. Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario inizia il 1° (primo) gennaio di ogni anno e si conclude il 31 (trentuno) dicembre. Nessuna spesa può gravare sul Movimento in mancanza di deliberazione scritta del Consiglio e in assenza di copertura finanziaria. I membri del Consiglio che hanno approvato la delibera rispondono in solido per l'eventuale mancanza di detta copertura. I membri del Consiglio o gli associati che effettuassero spese in nome e per conto del Movimento in assenza della delibera prima citata, risponderanno in proprio delle obbligazioni economiche contratte.

I Circoli territoriali in virtù della loro autonomia finanziaria non impegnano il Movimento per le obbligazioni contratte.

DISPOSIZIONI FINALI

I

Il presente Statuto potrà essere modificato, su proposta del Consiglio, dall'Assemblea con

il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) degli associati componenti l'Assemblea.

II

I Regolamenti, da approvarsi a cura del Consiglio a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei suoi componenti, detteranno le norme per l'attuazione del presente Statuto su specifiche aree operative. Tali norme saranno vincolanti per tutto il Movimento.

III

Il Consiglio con propria delibera può correggere eventuali errori materiali o difetti di coordinamento tra gli articoli contenuti nel presente Statuto, nonché introdurre disposizioni d'ordine legislativo regionale, nazionale od europeo. Lo stesso è competente ad emanare norme interpretative autentiche del presente Statuto e del Regolamento.

IV

Il sito informatico del Movimento è il luogo ufficiale della comunicazione associativa. Il sito informatico e la posta elettronica sostituiscono, salvo diversa disposizione del Consiglio, la comunicazione via posta tradizionale, telecopia (fax) e telefono. E' fatto obbligo agli associati di consultare il sito al fine di conoscere le convocazioni degli organi del Movimento e le loro comunicazioni (delibere, circolari, tesseramento, informazioni varie). Responsabile del sito informatico è il Portavoce pro-tempore.

V

Il MR riconosce come bandiera il "Drapò" della Regione Piemonte così come definita dalla legge regionale numero 15 del 31 maggio 2004: "Disciplina dello stemma, del gonfalone, della bandiera, del sigillo, della fascia della Regione Piemonte". Il Movimento si impegna a promuovere, con specifiche campagne di diffusione e divulgazione, la conoscenza del "Drapò" tra i cittadini piemontesi.

VI

Fanno fede, per quanto riguarda il simbolo del MR di cui all'articolo 3 (tre), la riproduzione grafica unita al presente Statuto.

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

I

Per tre anni a partire dalla data di costituzione del Movimento, in deroga alle disposizioni statutarie, il Consiglio è composto da tutti gli Associati Costituenti che eleggono tra loro il Portavoce ed il Tesoriere. Gli Associati Costituenti possono inoltre, all'unanimità, decidere di cooptare nel Consiglio altri Associati Fondatori. Entro tale termine il Consiglio convoca la prima Assemblea delle Terre e delle Genti del Piemonte. Durante il periodo transitorio tutti i compiti dell'Assemblea vengono assunti dal Consiglio stesso.

II

Fino a disposizione contraria, in deroga all'articolo 4 (quattro) del presente Statuto, la sede del Movimento è stabilita presso la residenza del Portavoce pro-tempore.